

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: **Dipendente Sig.ra identificata con cod. FEOA Area comparto.** Autorizzazione congedo straordinario retribuito per assistenza a soggetto disabile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 2, L. n. 53/2000 e 42, comma 5, D. Lgs.vo n. 151/2001. **Periodo dal 08/06/2026 al 12/09/2026.**

P.O. PERRINO BRINDISI-SAN PIETRO VERNOTICO - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

I DIRETTORI Amministrativo, Dott. Ignazio Buonsanto, **e Medico**, Dott. Andrea Domenico Angelo Molino, del PRESIDIO OSPEDALIERO "BRINDISI – SAN PIETRO VERNOTICO", in virtù dei poteri loro conferiti con deliberazione del Direttore Generale n. 1503 del 09/06/2005, integrata dal successivo provvedimento n. 2381 del 06/08/2009, e la Dott.ssa Anna Camassa, Dirigente Amministrativo Responsabile dell'U.O.S. "Affari Generali e Gestione del Personale del P.O. "Brindisi – San Pietro Vernotico, sulla base dell'istruttoria curata dal Collaboratore Amministrativo Rag. Maria Regina Perlangeli, che con la sottoscrizione della presente determinazione viene confermata, relazionano quanto segue:

PREMESSO che la Sig.ra identificata con cod. FEOA, dipendente a tempo indeterminato Area Comparto, con nota acquisita al prot. gen. ASL BR n.54818 del 11/05/2026, ha chiesto di usufruire di **96 giorni** di congedo straordinario retribuito previsto dall'art. 42, comma 5 D.Lgs.vo n. 151/2001 per l'assistenza della MADRE, portatrice di handicap in situazione di gravità, **nel periodo dal 08/06/2026 al 12/09/2026;**

PRESO ATTO del verbale della Commissione del 10/04/2024, custodito nel fascicolo personale della dipendente, dal quale si evince che il familiare è disabile accertato con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992, per effetto del quale la stessa dipendente già usufruisce dei tre giorni di permesso retribuito, come da nota prot. n. 61078 del 26/06/2024;

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti dell'Ufficio competente risulta che la dipendente ha già usufruito di analoghi permessi retribuiti o non retribuiti per gravi motivi familiari per lo stesso congiunto, per un totale di **487 giorni** (dal 10/03/2021 al 30/04/2021, dal 01/06/2021 al 14/07/2021, dal 01/08/2021 al 30/09/2021, dal 02/11/2021 al 31/12/2021, dal 15/07/2024 al 15/09/2024, dal 03/06/2025 al 13/09/2025 e dal 17/11/2025 al 28/02/2026) e che pertanto la soglia massima prevista dei due anni nell'arco temporale della vita lavorativa della dipendente non è stata ancora raggiunta;

VISTA la seguente normativa:

- Legge n. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate" che, all'art. 33, prevede agevolazioni per il dipendente che assiste persone disabili riconosciute in situazioni di gravità;
- Legge n. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" che all'art. 4, commi 2 e 4, stabilisce che i dipendenti possono chiedere, per gravi e documentati motivi di famiglia, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore di due anni;
- D. Lgs.vo n. 151/2001 "Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 08/03/2000, n. 53" e s.m. e i., art. 42 (in tema di riposi e permessi per l'assistenza dei figli con handicap grave) che ha previsto:
 1. al comma 5, che "il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 05/02/1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 08/03/2000, n. 53, entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
 2. in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi...";
 3. al comma 5-bis che "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa...";
 4. al comma 5-ter che "durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il

periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati"....

PRESO ATTO della Circolare INPS n. 6 del 30/01/2026 - punto 12.3 (retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui agli artt.4, comma 2, L. n.53/2000 e 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001), che, tenuto conto dell'indice accertato dall'ISTAT, ha rivalutato il predetto importo di Euro 43.579,06 dell'anno 2011, ad Euro 57.837,00 per l'anno 2026;

CONSIDERATO altresì che in ordine al trattamento economico-contributivo:

Trattamento economico:

- durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire dal datore di lavoro una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita nel mese di lavoro antecedente alla fruizione del congedo; in tale retribuzione devono essere computati anche i ratei degli emolumenti non riferibili al solo mese considerato (e cioè quelli relativi alla tredicesima mensilità, ad altre gratifiche, premi, indennità fisse, ecc.);
- l'indennità non può superare comunque i seguenti importi complessivi per l'anno 2026 (nota INPS del 30/01/2026 n.6 - punto 12.3);
- importo annuo complessivo = €. 57.837,00;
- importo massimale giornaliero = €. 158,45 (57.837,00: 365);

Trattamento previdenziale e pensionistico:

- l'INPDAP, con circolare 10 gennaio 2002, n. 2, nel ribadire quanto già sostenuto nella circolare n. 49 del 27/11/2000 ha evidenziato che gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza del lavoratore sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte ai dipendenti;

- in tale ambito la contribuzione figurativa (da accreditare secondo le previsioni dell'art. 8 della legge 23/4/1981, n. 155), ai fini previdenziali interviene solo nei casi in cui la retribuzione manchi del tutto o sia erogata in misura ridotta, per la parte differenziale. Conseguentemente, ai fini pensionistici, la retribuzione viene calcolata per intero e gli oneri conseguenti al riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi in cui la retribuzione è mancata o è stata erogata in misura ridotta, sono a carico dell'istituto previdenziale (art. 35, c.4, D. Lgs.vo n. 151/2001).

Pertanto, nel caso dei congedi di cui all'art. 42, comma 5, D. Lgs.vo n. 151/2001, i periodi di fruizione degli stessi retribuiti rientrano nel regime di contribuzione ordinaria e sulla retribuzione (indennità) erogata devono essere versati i relativi contributi previdenziali (INPDAP, Circ. 10/1/2002, n. 2 e Informativa 21/7/2003, n. 30). I contributi da versare dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita.

Il periodo di congedo straordinario, invece, non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio, né del

TFR (INPDAP Informativa 21/7/2003, n. 30; Circ. 12/5/2004, n. 31).

DETERMINATO, ai fini del massimale come di seguito, il trattamento economico

- | | | |
|--|---|--------------|
| a) Retribuzione dell'ultimo mese di lavoro precedente al congedo (comprensiva di rateo di 13 [^] , indennità fisse, quote di produttività) | = | €. 2.540,91 |
| b) Retribuzione dell'ultimo mese rapportata ad anno (2.540,91 x 12) | = | €. 30.490,92 |
| c) Ammontare massimo (2026) dell'indennità economica | = | €. 57.837,00 |

CONSIDERATO che la retribuzione dell'ultimo mese (€ 2.540,91), rapportata ad anno (€ 30.490,92) risulta inferiore dell'ammontare massimo annuo dell'indennità economica (€ 57.837,00), previsto dalla circolare INPS sopra citata;

RITENUTO di dover quindi corrispondere il normale trattamento mensile e ciò anche in relazione al trattamento previdenziale per cui non opera alcuna contribuzione figurativa;

CONSIDERATO, riguardo alla domanda che:

- il soggetto diversamente abile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (circ. INPS 23/5/2007, n. 90).
- la variazione dell'attuale stato di invalidità o qualunque eventuale variazione intervenuta per la persona richiedente i benefici, ovvero per la persona portatrice di handicap, deve essere tempestivamente comunicata e che, diversamente, le assenze in commento verranno considerate come aspettativa non retribuita per motivi di famiglia.

RITENUTO di poter accogliere l'istanza di congedo straordinario retribuito della Sig.ra codice identificativo FEOA, per assistere la madre portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi del combinato disposto dagli art. 42, comma 5, del D. Lgs.vo n.151/2001 e s.m. e i. per il periodo dal 08/06/2026 al 12/09/2026, sospendendo, contestualmente, per tale periodo, i benefici (3 giorni di permessi retribuiti mensili) riconosciuti con nota prot. n. 61078 del 26/06/2024.

D E T E R M I N A N O

Per i motivi riportati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di accogliere la domanda della Sig.ra codice identificativo FEOA, di congedo straordinario retribuito per assistere la MADRE portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs.vo n. 151/2001 e s. m. e i., **per il periodo dal 08/06/2026 al 12/09/2026**, sospendendo, contestualmente, per tale periodo, i benefici (3 giorni di permessi retribuiti mensili) riconosciuti con nota n. 61078 del 26/06/2024;

2) di corrispondere, per il predetto periodo, il normale trattamento economico, in quanto la retribuzione dell'ultimo mese rapportata ad anno è inferiore alla soglia massima dell'indennità economica, così come previsto dalla Circolare INPS N. 6 del 30/01/2026 - punto 12.3;

3) di valutare i periodi in questione utili ai soli fini del trattamento di pensione, con versamento della contribuzione a carico dell'Ente, ma non per il TFR/IPS;

4) di precisare che il congedo non ha effetto sulle ferie, nel senso che durante tale periodo esse non maturano, e sulla tredicesima mensilità dovendosi applicare l'art. 34, comma 5 del D. Lgs.vo n. 151/2001;

5) di notificare il presente atto:

- alla dipendente interessata;
- al Direttore del D.S.M. di Brindisi;

6) di inviare la presente Determinazione, per i consequenziali adempimenti di competenza:

- ❖ all'Area Gestione del Personale ASL BR.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Rag. Maria Regina PERLANGELI

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna CAMASSA

P.O. BRINDISI-S. PIETRO V.CO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Ignazio BUONSANTO

P.O. BRINDISI-S. PIETRO V.CO

IL DIRETTORE MEDICO

Dott. Andrea Domenico A.

MOLINO

P.O. BRINDISI-S. PIETRO V.CO

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.